



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

di concerto con il

Ministero delle infrastrutture e trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, IL
TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;

CONSIDERATE in particolare le previsioni dell’articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n.257/2016, secondo cui:

- “1. *Le opere per la realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacità uguale o superiore alle 200 tonnellate, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono strategiche ai fini degli obiettivi di cui alla sezione c) dell'allegato III e sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le modalità di cui all'articolo 9, commi 4, 6 e 8 e all'articolo 23 del presente decreto.*”;

- “2. *I titolari delle autorizzazioni relative a terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono chiedere l'autorizzazione a realizzare le modifiche impiantistiche finalizzate al carico, allo stoccaggio e al successivo scarico su navi o autobotti di parte di GNL non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale, nelle modalità di cui al comma 1.*”.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima del 2019, predisposto dal Governo italiano nel dicembre 2019, che ribadisce il ruolo essenziale del GNL nella transizione energetica;



VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2006, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che tra il 1967 e il 1970 è stato costruito a Panigaglia, nel Comune di Portovenere (SP), il primo Terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) italiano. L’impianto nel corso degli anni è stato interessato da diversi interventi di ristrutturazione e, attualmente, è di proprietà della Società GNL Italia Spa – con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, P.IVA 03231010962 – società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.;

CONSIDERATO che il Terminale di Panigaglia attualmente è così autorizzato: (i) massima quantità annua di gas naturale che può essere immessa nella Rete di Trasporto Nazionale pari a 3,5 miliardi di Standard m³ e (ii) capacità di rigassificazione giornaliera massima pari a 17.500 m³ di gas naturale liquefatto;

VISTA la nota del 21 aprile 2021, n. 5056 (prot. DGISSEG n. 12746 del 26.04.2021), con cui la Società GNL Italia Spa (di seguito, anche: Società Proponente) ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 257/16, per l’ottenimento dell’autorizzazione a realizzare presso il Terminale di rigassificazione di GNL di Panigaglia il progetto “Integrazione e accorpamento Truck Loading e rifacimento pontile secondario”;

CONSIDERATO che l’iniziativa mira a favorire e incrementare l’approvvigionamento di GNL per autotrazione, sfruttando un’infrastruttura già esistente che combinerà alle attività di rigassificazione anche i servizi di Small Scale (caricamento autocisterne). Dal momento che il Terminale di Panigaglia non è facilmente raggiungibile dalle autocisterne di GNL attraverso la viabilità terrestre, il progetto prevede un’alternativa per garantire l’accesso al Terminale, cioè un “ponte virtuale” dal Terminale di Panigaglia al Porto della Spezia. Il trasferimento delle autocisterne a/da Terminale di Panigaglia verrà assicurato da un Roll-on/Roll-off ferry (traghetto Ro-Ro ferry) dedicato, alimentato da motore elettrico;

CONSIDERATO che le opere del progetto “Integrazione e accorpamento Truck Loading e rifacimento pontile secondario” consistono principalmente in: (i) realizzazione di 4 baie di carico per la caricazione delle autocisterne/isocontainer; (ii) rifacimento dell’esistente pontile secondario per l’approdo del Ro-Ro Ferry elettrico che trasporta le autocisterne/isocontainer dal porto di La Spezia; (iii) installazione di 3 pompe di rilancio per consentire il trasferimento del GNL stoccato nei serbatoi esistenti del terminale verso le baie; (iv) adeguamento della strada interna al Terminale funzionale al transito delle autocisterne/isocontainer; (v) installazione delle tubazioni necessarie ad alimentare il sistema; (vi) realizzazione di un fabbricato di attesa e controllo; (vii) predisposizione di due aree di sosta delle



autocisterne/isocontainer; (viii) realizzazione di una colonnina di ricarica per il Ro-Ro Ferry elettrico e di un cabinato per alloggiamento del trasformatore e (ix) posa di un cavo elettrico per collegamento tra Cabinato trasformatore e sottostazione elettrica esistente del Terminale GNL di Panigaglia;

TENUTO CONTO che la Società proponente, oltre alla citata istanza per la realizzazione delle suddette modifiche al Terminale, aveva già presentato all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

VISTA la nota n. 13425 del 30 aprile 2021 con la quale la Direzione generale infrastrutture e sicurezza sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica (ora Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), a seguito della menzionata istanza presentata, ha avviato il relativo procedimento autorizzativo, indicendo la conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona e sospendendone al contempo le relative tempistiche in attesa dell'acquisizione delle determinazioni in materia di esclusione dalla VIA, condizione necessaria per la prosecuzione dell'istruttoria;

CONSIDERATO che, nell'ambito del citato avvio del procedimento del 30 aprile 2021, la documentazione di progetto elaborata dalla Società proponente è stata resa disponibile attraverso un link dedicato, chiedendo alle Amministrazioni ed Enti coinvolti di rappresentare l'eventuale necessità (i) di documentazione integrativa nonché (ii) del coinvolgimento di ulteriori soggetti, così da poterli eventualmente convocare nell'ambito della conferenza di servizi;

VISTA la nota n. 19705 del 23 giugno 2021 con cui la Direzione generale infrastrutture e sicurezza sistemi energetici e geominerari, a seguito della precisazione della Società proponente trasmessa con nota n. 5087 del 21 giugno 2021, ha comunicato a tutti i soggetti coinvolti che nel procedimento autorizzativo era da intendersi inclusa anche la parte del progetto relativa alle attività di trasferimento delle autocisterne tramite traghetto RO/RO, nonché la parte riguardante il Comune di La Spezia, e che quindi l'eventuale autorizzazione rilasciata alla GNL Italia Spa avrebbe riguardato il progetto nel suo complesso;

CONSIDERATO inoltre che, con la suddetta nota del 23 giugno 2021, l'avvio del procedimento è stato quindi esteso al Comune di La Spezia, al Consiglio superiore dei lavori pubblici in considerazione delle previsioni dell'articolo 13 del D.lgs. 257/2016 e alla Prefettura di La Spezia su richiesta della Provincia di La Spezia, nonché sono state allegate le comunicazioni già all'epoca pervenute da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento;

VISTA la nota n. 79034 del 23 giugno 2022 con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali (VA) del Ministero della transizione ecologica ha provveduto a comunicare che in data 20 giugno 2022 era stato emanato il decreto di esclusione dalla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale n.108 relativo al progetto "Integrazione e accorpamento Truck Loading e rifacimento pontile secondario", reso disponibile sul sito web dello stesso Ministero;

VISTA la nota n. 22859 del 19 luglio 2022 con cui, in considerazione della positiva conclusione dell'endoprocedimento ambientale, la Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero della transizione ecologica, ha comunicato la riattivazione del procedimento concedendo 75 giorni alle Amministrazioni/Enti coinvolti per l'espressione dei pareri di competenza, altresì comunicando che, solo nel caso fossero emersi elementi di complessità durante l'istruttoria, la conferenza di servizi sarebbe divenuta sincrona, con lo svolgimento dell'eventuale riunione in data 4 ottobre 2022;



CONSIDERATO che, con la succitata nota di riattivazione del procedimento autorizzativo, la Direzione generale infrastrutture e sicurezza ha, al contempo, provveduto a informare dei pareri nel frattempo trasmessi dalle Amministrazioni/Enti coinvolti, trasmettendone la relativa copia;

VISTA la nota n. 35842 del 28 ottobre 2022 con la quale la Direzione generale infrastrutture e sicurezza ha comunicato, in considerazione dei pareri favorevoli acquisiti, tutti trasmessi in allegato alla nota medesima, la chiusura favorevole dell'istruttoria procedimentale, chiedendo contestualmente l'Intesa della Regione Liguria ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo;

CONSIDERATO in particolare che, nell'ambito del procedimento autorizzativo, sono stati acquisiti i pareri/note da parte delle seguenti Amministrazioni e Enti, come riportati in dettaglio nella citata nota di chiusura dell'istruttoria procedimentale del 28 ottobre 2022: Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della Liguria; Comando marittimo nord; Comando Vigili del Fuoco La Spezia; Prefettura della Spezia; Capitaneria di Porto di La Spezia; Agenzia delle dogane; Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure orientale; Regione Liguria – Servizio urbanistica - Settore tutela del paesaggio e demanio marittimo; Comando Militare Esercito "Liguria"; Provincia della Spezia - Servizio Ambiente - Autorizzazione Integrata Ambientale; Città di La Spezia – Dipartimento 3 – Servizi Tecnici; Comune di Porto Venere - Area Edilizia, Urbanistica, Demanio, Commercio, Suap; Regione Liguria-Dipartimento Ambiente e Protezione Civile-Settore Ecosistema Costiero e Acque; Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia;

CONSIDERATO inoltre che, nella suddetta nota del 28 ottobre 2022, è stato precisato che le note relative al procedimento autorizzativo erano state indirizzate anche al Consiglio superiore dei lavori pubblici in considerazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.lgs. 257/2016, ma che dalla nota n.1044588 del 20.09.2022 del Servizio urbanistica della Regione Liguria emergeva che l'intervento non costituisce una modifica sostanziale del piano regolatore di sistema portuale e, pertanto, non necessita dell'espressione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

VISTA la nota n. 1292681 del 24.11.2022, prot. DGISSEG n.39528 del 24 novembre 2022, con cui la Regione Liguria ha trasmesso la Delibera della Giunta regionale n. 1112 del 18 novembre 2022 di espressione dell'Intesa al progetto;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni ed Enti interessati nel corso dell'istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che hanno espresso le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

PRESO ATTO che l'istanza del 21 aprile 2021 presentata dalla Società GNL Italia Spa è finalizzata a ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi e oggetto di valutazione ambientale, fermi restando gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

VISTE in particolare le determinazioni in materia di esclusione dalla VIA e acquisita l'Intesa della Regione Liguria;

VISTI gli atti d'ufficio,



DECRETA

Art. 1

1. La società GNL Italia Spa - con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, P.IVA 03231010962 - è autorizzata, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, alla realizzazione delle modifiche impiantistiche all'esistente Terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) di Panigaglia, in conformità al progetto presentato (istanza prot. n. 5056 del 21 aprile 2021) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate in allegato.

Art. 2

1. I lavori di realizzazione delle opere autorizzate devono avere inizio entro 12 mesi dalla data di comunicazione del presente decreto e devono concludersi nel loro complesso entro 36 mesi dalla data di avvio lavori, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società GNL Italia Spa. La Società GNL Italia Spa deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (DG IS e DG VA), al Ministero delle infrastrutture e trasporti e alla Regione Liguria.

2. La società GNL Italia Spa è tenuta a inviare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (DG IS e DG VA), al Ministero delle infrastrutture e trasporti e alla Regione Liguria, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché sul rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 3. Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

3. La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate. Entro 6 mesi dalla data di comunicazione del presente decreto la Società GNL Italia Spa è tenuta a depositare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DG IS copia del progetto definitivo degli interventi autorizzati con il presente provvedimento.

4. Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi di realizzazione, la Società GNL Italia Spa dovrà presentare domanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DG IS per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

1. La Società GNL Italia Spa è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in sintesi in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza, e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

2. A conclusione dei lavori, la Società GNL Italia Spa è tenuta a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (DG IS e DG VA), al Ministero delle infrastrutture e trasporti e alla Regione Liguria, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e dell'ottemperanza alle prescrizioni. Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.



Art. 4

1. L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia.

Art. 5

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (<http://www.mite.gov.it>).

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore generale infrastrutture e
sicurezza

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

II CAPO DIPARTIMENTO

(Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo)



ALLEGATO – Quadro sinottico delle prescrizioni

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Prescrizioni
Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Valutazioni ambientali	Decreto di compatibilità ambientale MiTE_VA_DEC_2022-0000108 Parere della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 451 del 28 marzo 2022	Il provvedimento integrale, comprensivo del parere della Commissione VIA/VAS, e delle prescrizioni è disponibile al seguente link: https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti
Comando Marittimo Nord	Nota n. 19556 del 17.06.2021 (prot dgisseg n.19198 del 17.06.2021)	In esito a quanto richiesto con la nota in riferimento, si partecipa il parere favorevole di questo Comando Marittimo. Tuttavia nell'ottica di una maggior tutela della sicurezza delle reti dell'Amministrazione Difesa, si chiede di voler sensibilizzare la ditta che eventualmente dovrà svolgere i lavori ad eseguire, comunque, preventivi rilievi, anche strumentali, nonché adottare ogni precauzione possibile al riguardo.
Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Accise – Energie e Alcoli Ufficio Accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali	Nota n. 325875/RU del 3.09.2021 (prot dgisseg n.26570 del 03.09.2021)	Per quanto sopra esposto, condividendo l'avviso delle Strutture Territoriali di questa Agenzia, si esprime parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n. 257/16 dell'Impianto di rigassificazione GNL sito in Loc. Panigaglia, Comune di Portovenere (SP), individuando alcune prescrizioni di natura tecnica consistenti nella: <ul style="list-style-type: none">- rilevazione delle quantità di GNL immesse nel terminale risultanti dalle dichiarazioni doganali di importazione, delle quantità di GNL estratto per autotrazione risultanti dalle misurazioni fiscali, delle quantità di gas naturale inviate alla Rete nazionale e delle quantità utilizzate dal rigassificatore per i propri consumi risultati da apposita stazione di misura;- presentazione dei dati e delle caratteristiche dei misuratori utilizzati per quantificare la quantità di prodotto caricata sugli isocontainer e rispondenza degli stessi ai parametri previsti nella disciplina della direttiva MID (per misurazione di liquidi diversi dall'acqua Direttiva 2004/22/CE).- installazione di strumenti di pesatura certificati secondo le regole di metrologia legale che dovranno essere sottoposti a verifica periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro messa in servizio e, successivamente, ogni due anni da parte dei laboratori riconosciuti idonei allo scopo dall'Unioncamere.- installazione sulle linee di ritorno del BOG (metano evaporato per usi criogenici) di un sistema di misura di portata in accordo alla Direttiva MID e di campionamento per l'analisi della composizione e delle caratteristiche del fluido. Per quanto riguarda il sistema informativo lo stesso dovrà fornire e storicizzare i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none">- la quantità in massa (espressa in kg) o in volume (espresso in mc) del GNL trasportato o fornito, il



		<p>rapporto tra il valore della densità del GNL (kg/mc) e il peso specifico (kg/Nmc) del gas sviluppato alle condizioni normali di 0°C e 1,01325 bar, che dovranno essere indicati nei documenti di trasporto e di consegna del prodotto e nei documenti commerciali emessi dal fornitore verso il cliente consumatore finale;</p> <ul style="list-style-type: none">- il rapporto tra il valore della densità del GNL e il peso specifico, di cui al punto precedente, individua il coefficiente di trasformazione liquido-gas alle condizioni normali di 0°C e 1,01325 bar;- il volume del gas naturale allo stato gassoso alle condizioni normali di 0°C e 1,01325 bar sviluppato dal GNL. <p>Tutto ciò premesso, fermo restando che nel settore dell'accisa sul gas naturale lo svolgimento dell'attività di vettoriamento o quella di fatturazione ai consumatori finali, opportunamente autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE), presuppongono il rispetto degli adempimenti prescritti dall'art. 26 del D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, condividendo l'avviso delle Strutture territoriali di questa Agenzia si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in questione.</p>
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti di La Spezia e Marina di Carrara	Nota prot dgisseg n.29724 del 5.10.2021	In caso di conclusione positiva del procedimento, GNL Italia SpA dovrà presentare la documentazione necessaria all'adeguamento della concessione in essere comprensiva della modulistica ministeriale - tramite Do.Ri.
Regione Liguria – Vice Direzione Generale Territorio Servizio urbanistica - Settore tutela del paesaggio e demanio marittimo	Nota n.1044588 del 20.09.2022 (prot. dgisseg n.29997 del 20.09.2022)	<p>Sulla base di quanto sopra si ritiene di poter esprimere parere favorevole sul progetto di che trattasi, dando esplicitamente atto che tale determinazione, per quanto di competenza regionale, comporta:</p> <ul style="list-style-type: none">- sotto il profilo urbanistico e pianificatorio l'attestazione della conformità urbanistica e territoriale dell'intervento di che trattasi;- sotto il profilo paesaggistico, assenso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del richiamato D.Lgs n. 42/2004 s.m. e i. <p>In relazione alla natura delle opere previste ed in ragione del fatto che le stesse si inseriscono in un impianto industriale esistente, <u>eventuali discostamenti planimetrici, non superiori a 50 (cinquanta) cm. nonché limitate modifiche sotto il profilo planoaltimetrico ricomprese entro il limite del 5%, di quanto in oggi ritenuto assentibile, sono da intendersi già autorizzati ai fini paesaggisti.</u></p> <p>L'autorizzazione ha efficacia per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento finale, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Scaduto il suddetto termine senza che i lavori autorizzati siano stati conclusi, per l'esecuzione delle opere a completamento degli stessi dovrà essere acquisita una nuova autorizzazione paesaggistica. Resta fermo che, in caso di varianti, <u>da apportare al</u></p>



		<p><u>progetto originariamente autorizzato che eccedano i limiti di cui all'Allegato A) del D.P.R. n. 31/2017</u>, è necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lgs.n.42/2004 s.m. e i.</p> <p>La Regione verifica la conformità delle opere eseguite rispetto all'autorizzazione come sopra rilasciata secondo le modalità indicate nell'art.8, comma 4, della l.r. 13/2004 s.m. e i; in particolare, il titolare della presente autorizzazione paesaggistica, la società GNL Italia Spa (a seguito dell'ultimazione dei lavori e contestualmente all'avvio dei procedimenti relativi all'agibilità e/o al collaudo finale o ancora alla comunicazione di fine lavori) deve trasmettere al Settore regionale Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni imposte, corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle opere medesime, riportante la data di riferimento.</p>
Provincia della Spezia - Servizio Ambiente - Autorizzazione Integrata Ambientale	Nota prot dgisseg n.32008 del 3.10.2022	<p>si ritiene, per quanto di competenza, che l'intervento in esame non incida in maniera significativa sull'attuale regime autorizzatorio (Autorizzazione Integrata Ambientale) fatta salva l'opportunità di definire eventuali modalità di esercizio che possano garantire la migliore gestione dell'incremento del traffico navale, conseguente al transito del Ro-Ro Ferry elettrico che trasporterà autobotti/isocontainer di GNL nelle due direzioni dal Porto della Spezia allo stabilimento GNL di Panigaglia.</p> <p>Si comunica inoltre che questa Provincia dovrà comunque procedere, precedentemente all'avvio della nuova attività di carico e trasferimento del GNL su autobotti, alla valutazione della revisione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ex D.Lgs 152/2006, al fine di adeguarla al nuovo assetto impiantistico dello stabilimento; l'esame del progetto in parola, con riferimento alle eventuali ricadute sulle matrici ambientali interessate ed in particolare alla matrice "scarichi idrici", sarà condotto nell'ambito del procedimento di riesame della vigente AIA, rilasciata con D.D. 133 del 17/02/2014, recentemente avviato dalla scrivente amministrazione ai sensi dell'articolo 29-octies del D.Lgs n. 152/2006.</p>
Regione Liguria- Dipartimento Ambiente e Protezione Civile- Settore Ecosistema Costiero e Acque	Nota n.1115654 del 5.10.2022 (prot dgisseg n.32307 del 5.10.2022)	<p>Nel complesso riteniamo le determinazioni dello studio di impatto ambientale condivisibili ed esprimiamo parere favorevole, con la seguente precisazione prescrittiva: in merito al piano di monitoraggio della torbidità, da correlare al tenore dei materiali solidi sospesi, riteniamo poco cautelativo e non sufficientemente giustificata la scelta di utilizzare come valore di riferimento il massimo valore di torbidità registrato dal dataset ISPRA e ARPAL nel Golfo di La Spezia, pari a 54 g/m³; riteniamo opportuno che il valore di riferimento sia individuato a livello locale attraverso adeguate campagne di bianco che possano definire valori ante-operam adeguati al sito in questione.</p>



Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia	Nota n.16287 del 6.10.2022 (prot dgisseg n.32500 del 6.10.2022)	QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE agli interventi descritti nella documentazione allegata all'istanza in oggetto e nei relativi elaborati progettuali, in quanto si tratta di opere interne all'area impiantistica esistente, già antropizzata e caratterizzata da manufatti tecnologici con caratteristiche analoghe a quelle dei manufatti proposti. Per quanto attiene la tutela archeologica pur non richiedendo l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25, comma 6 del D.Lgs 50/2016, tenuto conto tuttavia che le opere a terra comporteranno scavi di una certa entità su un areale vasto, in particolare per: 1) la realizzazione di 4 baie di carico per la caricazione delle autocisterne; 2) per la costruzione di un nuovo fabbricato; 3) per l'adeguamento della strada interna al terminale funzionale al transito delle autocisterne; 4) per l'installazione e posa di nuove tubature e cavi, essendo il potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile, ai sensi dell'art. 5 comma 1 delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, allegate al DPCM 14/02/2022 si richiede una assistenza archeologica continuativa in corso d'opera per attività di scavo e movimentazione del terreno a quote superiori a m 1,00 di profondità. L'assistenza archeologica in corso d'opera dovrà essere effettuata da archeologi qualificati e condotta sotto la direzione della scrivente Soprintendenza e a carico della stazione appaltante. Si ricorda che nel caso emergessero nel corso della suddetta assistenza elementi archeologicamente rilevanti potranno essere richiesti saggi archeologici e il contestuale avvio del procedimento di verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 42/2005, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
---	--	---